



CITTÀ DI OLBIA
Provincia di Olbia Tempio

**Regolamento comunale
di igiene urbana e ambientale**

**Regolamento approvato
con delibera di Consiglio Comunale n°98 del 28.11. 2008
In vigore dal 01.01.2009**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del
21.12.2009**



CITTÀ DI OLBIA

SOMMARIO

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	5
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI.....	5
ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO.....	6
ARTICOLO 4 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 6 - ALTRE DEFINIZIONI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	9
ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI	10
ARTICOLO 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE.....	11
ARTICOLO 9 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE	12
ARTICOLO 10 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE.....	13
ARTICOLO 11 - ESCLUSIONI	15
ARTICOLO 12 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.....	15
TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI	17
ARTICOLO 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	17
ARTICOLO 14 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	17
ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.	19
ARTICOLO 16 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI.	19
ARTICOLO 17 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO.	20
ARTICOLO 18 - POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI STRADALI.	21
ARTICOLO 19 - RACCOLTA "PORTA A PORTA".....	22
ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE	23
ARTICOLO 21 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA.....	23
ARTICOLO 22 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE (CARTA, PLASTICA, VETRO, ETC..)	23
ARTICOLO 23 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO.....	24
ARTICOLO 24 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	24
ARTICOLO 25 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA	24
ARTICOLO 26 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI.	25
ARTICOLO 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA LAVORI EDILI.	25
ARTICOLO 28 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE GRANDI UTENZE.....	25
ARTICOLO 29 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.....	25
ARTICOLO 30 - CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)	26
ARTICOLO 31 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO.....	26
ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	26
ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	26
ARTICOLO 34 - STAZIONI ECOLOGICHE COMUNALI (ECOCENTRI)	26



CITTÀ DI OLBIA

ARTICOLO 35 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO.	27
ARTICOLO 36 - TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	27
ARTICOLO 37 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	27
ARTICOLO 38 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA.....	27
ARTICOLO 39 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI.....	28
TITOLO 3. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO.....	29
ARTICOLO 40 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA.....	29
ARTICOLO 41 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.	29
ARTICOLO 42 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO.	30
ARTICOLO 43 - CESTINI PORTARIFIUTI.	30
ARTICOLO 44 - VOLANTINAGGIO	31
ARTICOLO 45 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	31
ARTICOLO 46 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	31
ARTICOLO 47 - MERCATI RIONALI.....	32
ARTICOLO 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	32
ARTICOLO 49 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI.....	32
ARTICOLO 50 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI.....	33
ARTICOLO 51 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE.	33
ARTICOLO 52 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	33
ARTICOLO 53 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	34
ARTICOLO 54 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	34
ARTICOLO 55 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO.....	34
ARTICOLO 56 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ.....	35
ARTICOLO 57 - AREE DI SOSTA PER NOMADI	35
ARTICOLO 58 - PULIZIA DEGLI ARENILI E DELLE SPIAGGE MARINE – perché non avviare anche qui la raccolta differenziata	35
ARTICOLO 59 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	35
TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI	37
ARTICOLO 60 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO .	37
ARTICOLO 61 - VIGILANZA.	37
ARTICOLO 62 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	37
ARTICOLO 63 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE.....	37
ARTICOLO 64 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	37
ARTICOLO 65 - RIFIUTI CIMITERIALI.....	38
ARTICOLO 66 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	38
ARTICOLO 67 - OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI	38
ARTICOLO 68 - REGIME SANZIONATORIO.....	39
ARTICOLO 69 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI.	39



CITTÀ DI OLBIA

ALLEGATO A - PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO.....	40
---	-----------



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO 1. DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, disciplina i servizi di igiene urbana cittadini, ed in particolare:
 - regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
 - determina i perimetri entro i quali sono istituiti i servizi di raccolta;
 - stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento;
 - favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
 - prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 - disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi;
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati, incentivando le forme di raccolta dei materiali destinati al reimpiego, al riciclo ed al recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti
 - b) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
 - c) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da rendere



CITTÀ DI OLBIA

possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 267/00.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2), lettera c) e d).
3. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal TUEL, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.
5. Il Comune può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

ARTICOLO 4 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i.
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:



CITTÀ DI OLBIA

1. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 2. i rifiuti radioattivi;
 3. i materiali esplosivi in disuso;
 4. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 5. le carogne animali ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
 - h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C della medesima parte quarta;



CITTÀ DI OLBIA

- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- l) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- m) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- n) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 152 e s.m.i. che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3. ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - abbiano un valore economico di mercato;
- o) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
- p) prevenzione: ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- q) servizi di igiene urbana: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;



CITTÀ DI OLBIA

- r) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. n. 217 del 2006 e s.m.i.
- u) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268 lettera b) del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.;
- v) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74 comma 1 lettera ff) del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.;
- w) isole ecologiche: strutture attrezzate presso le quali possono essere conferite in modo differenziato, diverse tipologie di rifiuti;
- x) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- y) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ARTICOLO 6 - ALTRE DEFINIZIONI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) D.Lgs. n 152/06 : il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- b) Regolamento : il presente Regolamento;
- c) soggetto gestore : il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani
- d) Amministrazione: il Comune di Olbia, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- e) utenze domestiche: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- f) utenze non domestiche: le categorie non abitative e le altre utenze ,ove non diversamente individuate;
- g) grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- h) frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica, come sotto definiti;
- i) frazione secca residuale: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- j) rifiuto indifferenziato: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti ;
- k) vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- l) lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- m) barattoli : gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- n) carta: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;



CITTÀ DI OLBIA

- o) plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- p) legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- q) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- r) rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- s) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..
- t) frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- u) raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- v) raccolta differenziata monomateriale : la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- w) raccolta differenziata multimateriale : la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- x) raccolta "porta a porta" o domiciliare : la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- y) raccolta su chiamata : la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

1. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;



CITTÀ DI OLBIA

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili. nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall' articolo 186 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;

4. Sono rifiuti pericolosi

- a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
- b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengano custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

ARTICOLO 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

- a) derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), d), e) e f) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) rifiuti sanitari che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;



CITTÀ DI OLBIA

- c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri qualitativi e quantitativi dettagliati al successivo artt. 9 e 10 sono soggetti alla Tassa/Tariffa per la Gestione dei Rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente in materia.

ARTICOLO 9 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art.195 ,comma 1, lettera b, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo, sotto il profilo qualitativo, che:
- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", purché non liquidi e di seguito riportati:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;



CITTÀ DI OLBIA

- cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 227 e seguenti del D. Lgs. 152/06;
- b) per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale;
- c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

ARTICOLO 10 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE



CITTÀ DI OLBIA

1. Fermi restando i criteri qualitativi di cui all'art. 9, per definire la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, si tiene conto:
 - dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art.198 comma 2 del D. Lgs 152/06;
 - della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 200 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;
2. Ai fini dell'assimilazione per quantità vengono fissati i seguenti coefficienti di produttività per le diverse tipologie di attività in linea con i coefficienti massimi (zona sud) della tabella 4a) dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

Tipologia di Attività		Kg/m ² anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55
5	Stabilimenti balneari	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	5,04
7	Alberghi con ristorante	12,45
8	Alberghi senza ristorante	9,50
9	Case di cura e riposo	9,62
10	Ospedali	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,30
12	Banche ed istituti di credito	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,90
28	Ipermercati di generi misti	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	72,55
30	Discoteche, night club	16,80



CITTÀ DI OLBIA

3. La produzione di rifiuti superiore ai valori indicati nella tabella sopra riportata, da considerarsi separatamente per ciascuna delle tipologie sopra individuate, comporta la non assimilazione della frazione stessa ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non assimilabili, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa, per l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.
4. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono ulteriormente assimilati, esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata, i seguenti rifiuti:
 - a) gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i succitati criteri qualitativi e quantitativi;
 - b) i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato o condominiale, e comunque qualora tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto;
 - c) i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previo pagamento all'Amministrazione comunale in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
5. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
6. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali del Settore Tecnico che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
7. Tutti i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani per qualità ai sensi dell'art.9 e che non soddisfano le condizioni quantitative possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.
8. L'assimilazione viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
9. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 7, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1^a categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

ARTICOLO 12 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano nell'intero territorio comunale, garantiti in regime di privativa, fatto salvo quanto diversamente definito nel presente Regolamento.



CITTÀ DI OLBIA

2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO 2. SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Titolo I;
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori (se adottati), le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati viene attuata mediante:
 - a) contenitori stradali;
 - b) sistema "porta a porta";
 - c) centri di raccolta (stazioni ecologiche).
5. Il territorio cittadino sarà suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani e notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
6. Nelle strade in cui per motivi di decoro urbano e/o di viabilità e/o per scelta tecnica sia antiestetico, difficoltoso o impossibile l'utilizzo di contenitori specifici per tipologia di rifiuto, sono attive, o potranno esserlo, forme di raccolta domiciliare con il sistema del "porta a porta".
7. Per alcune tipologie di rifiuto, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione, raccolte differenziate a domicilio, ferme restando le norme e le disposizioni inerenti i limiti quantitativi di produzione di cui all'art. 10.
8. Per utenze abituali produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma definitiva, ferme restando le norme e le disposizioni inerenti i limiti quantitativi di produzione di cui all'art. 10.

ARTICOLO 14 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dalla Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo. Essa è finalizzata a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;



CITTÀ DI OLBIA

- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti sarà gradualmente attivata/potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
- a) frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - b) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento);
 - c) carta e imballaggi di carta e cartone;
 - d) plastiche (contenitori, film, imballaggi, teli);
 - e) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (ad esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - f) metalli (contenitori in alluminio e banda stagnata, carcasse metalliche di manufatti);
 - g) legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - h) tessili non contaminati;
 - i) R.A.E.E.: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc.) di origine domestica;
 - j) farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - k) pile e batterie esauste da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - l) siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - m) prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico, compresi i materiali del "fai da te";
 - n) materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori);
 - o) frazione secca residua / indifferenziata;
 - p) rifiuti dello spazzamento stradale
3. Le singole raccolte saranno attivate/potenziare e regolamentate mediante specifici provvedimenti in attuazione delle modalità indicate nel progetto dei servizi di igiene urbana e/o indicate nella convenzione con il soggetto Gestore del servizio.
4. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate attuate con l'utilizzo dei contenitori ad essi dedicati debbono obbligatoriamente essere conferiti negli appositi contenitori; in particolare per i rifiuti biodegradabili (umido-organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.
5. Il rapporto contenitore / numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
6. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.
7. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.



CITTÀ DI OLBIA

8. Dove è attiva la raccolta "porta a porta", il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione comunale, la quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
9. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. In questo secondo caso, la zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite.
10. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con provvedimenti specifici (Ordinanza del Sindaco e/o dirigenziale), anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
11. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non raggiunte dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e/o da specifici provvedimenti. In particolare, per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilati questi devono essere sempre conferiti in modo differenziato nel contenitore più vicino all'utenza considerata se il servizio è reso con le modalità di cui all'art. 13 comma 4 lett. a). Altrimenti l'utente potrà organizzarsi in proprio il conferimento del rifiuto, usufruire degli eventuali sgravi tariffari spettanti previa dimostrazione all'Amministrazione comunale dell'avvenuto conferimento presso impianto autorizzato in osservanza delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

1. I rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore o detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti se il servizio è reso con le modalità di cui all'art. 13 comma 4 lett. a) o con altre modalità di volta in volta previste con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
5. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.

ARTICOLO 16 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI.

1. La raccolta stradale avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione e eseguita dalla ditta appaltatrice del servizio.
2. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.



CITTÀ DI OLBIA

3. Ad eccezione degli addetti al servizio é fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla area di ubicazione appositamente delimitata, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte volte all'ottenimento di una diversa allocazione degli stessi.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale ed, in particolare, a quello delle persone disabili.
5. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dall'Amministrazione in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Il numero dei contenitori, ovvero la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
7. È fatto obbligo agli utenti, o all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
8. Nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
9. All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono collocati, di norma, in area pubblica.
10. I contenitori stradali avranno caratteristiche tecniche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una copertura mobile .
11. I contenitori dei rifiuti urbani sono preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
12. I contenitori possono stazionare anche su aree pubbliche opportunamente prescelte e perimetrate con striscia gialla e nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale in generale, e delle persone disabili in particolare.
13. Sono previste, inoltre, altre particolari modalità di raccolta quali:
 - a) punti di prelievo con raccolta manuale in caso di non utilizzo di contenitori stradali individuati all'Amministrazione;
 - b) contenitori ad uso esclusivo in area privata ove la struttura urbanistica renda impossibile, o inopportuno, l'utilizzo dei contenitori stradali o, sempre in area privata, nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, concordate e disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, al fine di rendere un servizio migliorativo rispetto all'immissione dei rifiuti in contenitori stradali. In tale ipotesi, qualora il contenitore fosse fornito dall'Amministrazione, potrà essere richiesto all'attività fruitrice del servizio il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore.

ARTICOLO 17 - ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO.

1. E' fatto divieto all'utenza di:



CITTÀ DI OLBIA

- a) muovere i contenitori dalla loro sede;
 - b) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - c) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - e) introdurre liquidi nei contenitori;
 - f) introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti;
 - g) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc.) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - h) spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o, comunque, sostare col veicolo al di sopra degli stalli delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale;
 - i) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
 - j) inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e, comunque, qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità;
 - k) utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - l) immettere nei cassonetti rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - m) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.
2. È vietato conferire nei cassonetti stradali, o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc.), ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori in appositi impianti.

ARTICOLO 18 - POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI STRADALI.

- 1. L'Ufficio comunale competente, d'intesa con il soggetto Gestore, predispone il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti e provvede ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche nell'organizzazione del servizio, nell'assetto viario o per altre evenienze connesse.
- 2. Per la raccolta dei rifiuti (urbani e/o speciali assimilati), vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente realizzate/autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
- 3. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;



CITTÀ DI OLBIA

- b) per quanto riguarda i criteri di Igiene va rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, etc.;
 - ingressi di farmacie.
 - c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:
 - distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centrali telefoniche;
 - d) sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
4. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori e/o perché specificatamente previsto dall'Amministrazione, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo I o per particolari utenze condominiali e non, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto all'utenza un canone di noleggio, la cui entità è fissata dall'Amministrazione con delibera di giunta municipale, per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
6. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'Amministrazione.
7. Durante interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.
8. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la Società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale ed al Gestore e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

ARTICOLO 19 - RACCOLTA “PORTA A PORTA”.

- 1. La raccolta “porta a porta” consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo senza necessariamente l'utilizzo di contenitori stradali.
- 2. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con provvedimenti specifici al fine di limitarne il più possibile la permanenza sul suolo.
- 3. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme a carattere generale:



CITTÀ DI OLBIA

- a) è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difforni da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
- b) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
- c) è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti.

ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE

1. Dove è attiva la raccolta della frazione umida, la frazione secca residuale deve essere conferita con le modalità e frequenze previste con specifici provvedimenti.

ARTICOLO 21 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previsti con specifici provvedimenti dall'Amministrazione. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.
3. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.

ARTICOLO 22 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE (CARTA, PLASTICA, VETRO, ETC..)

1. La raccolta della frazione secca riciclabile, sia monomateriale che multimateriale, stradale o porta a porta, presso le utenze domestiche e non domestiche dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previsti con specifici provvedimenti dell'Amministrazione. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta, e le relative modalità, deve garantire la salvaguardia igienicoambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta. L'articolazione organizzativa sarà disposta con specifici provvedimenti dall'Amministrazione nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) imballaggi cellulosici: La carta ed i cartoni conferiti all'apposito servizio di ritiro, costituente articolazione all'ordinario servizio di raccolta, nel giorno del ritiro, dovranno essere puliti e schiacciati per ridurre al massimo il volume e legati con un legaccio; le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari o quella "porta a porta". La carta e il cartone potranno inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche.



CITTÀ DI OLBIA

- b) imballaggi di vetro, alluminio e metalli ferrosi: i rifiuti da imballaggio di vetro, alluminio e metalli ferrosi saranno conferiti di norma all'interno di contenitori stradali appositi, costituente articolazione all'ordinario servizio di raccolta, e dovranno essere puliti; le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari o quella "porta a porta"; i rifiuti da imballaggio di vetro, alluminio e metalli ferrosi potranno inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche.
- c) imballaggi di plastica: i rifiuti da imballaggio di plastica saranno conferiti di norma all'interno di contenitori stradali appositi, costituente articolazione all'ordinario servizio di raccolta, e dovranno essere puliti; le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari o quella "porta a porta"; i rifiuti da imballaggio di plastica potranno inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche.
- d) imballaggi in legno: gli imballaggi in legno quali bancali, casse, cassette, e altro devono essere conferiti direttamente all'interno dei cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche. Potranno essere attivati dall'Amministrazione, servizi di ritiro a domicilio su appuntamento presso particolari attività, anche a pagamento.

ARTICOLO 23 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato deve assumere un ruolo ormai residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata, tuttavia nella fase di sperimentazione e prima applicazione di quest'ultima dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previsti con specifici provvedimenti dell'Amministrazione.
2. La frequenza di raccolta, e le relative modalità, deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico.

ARTICOLO 24 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art.198 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienicosanitaria.
4. Nel caso di attivazione di servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.

ARTICOLO 25 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, i R.A.E.E. di cui al D.lgs. 151/05, etc.) saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero "verde" istituito dall'Amministrazione, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.



CITTÀ DI OLBIA

2. È pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei cassonetti stradali e/o di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. È possibile il conferimento dei rifiuti ingombranti, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche funzionanti nell'area urbana.

ARTICOLO 26 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI.

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche.
2. Quella derivante da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferite negli appositi contenitori per la raccolta del rifiuto organico, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso.
3. L'Amministrazione comunale potrà prevedere un servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero verde appositamente istituito, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

ARTICOLO 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA LAVORI EDILI.

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, o al personale incaricato dei controlli durante l'esecuzione e/o contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito o recuperato ovvero dovranno smaltire o recuperare i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.
4. Le specifiche modalità del conferimento sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO 28 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE GRANDI UTENZE.

1. Le grandi utenze produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi degli artt. 8), 9) e 10) del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziato/secco residuo anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) le grandi utenze possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 29 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI OLBIA

2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative.

ARTICOLO 30 - CONFERIMENTO DI PARTI DI VEICOLI (PNEUMATICI, BATTERIE AL PIOMBO E SIMILARI, OLI ESAUSTI, ETC)

1. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
3. I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc.) che non effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi ed a non disperderli nell'ambiente.
4. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo, sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.

ARTICOLO 31 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI E DI MONITORAGGIO.

1. L'Amministrazione può attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.
2. Le zone oggetto dei servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale e di una superficie non inferiore ai 50 mq.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente;
3. L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza. E' comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento Comunale, e nella misura delle loro concrete possibilità nel caso di servizi di raccolta esplicitamente dichiarati facoltativi.

ARTICOLO 34 - STAZIONI ECOLOGICHE COMUNALI (ECOCENTRI)

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali, disciplinati dal decreto Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile



CITTÀ DI OLBIA

2006, n. 152, e successive modifiche”, sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'Allegato I, paragrafo 4.2 del medesimo Decreto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Il funzionamento della stazione ecologica sarà definito da apposito Regolamento predisposto a cura dell'Amministrazione, nel quale saranno specificati:
 - a) criteri per l'accesso;
 - b) orari d'apertura;
 - c) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) quantità massime conferibili;
 - e) modalità di conferimento;
 - f) disposizioni per il personale interno;
 - g) quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.

ARTICOLO 35 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO.

1. Gli utenti domiciliati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le previste forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

ARTICOLO 36 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al comma precedente per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.
3. Per quanto attiene il conferimento alle isole ecologiche comunali (ecocentri) effettuato da cittadini direttamente con trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito l'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore o detentore, in modo occasionale e saltuario negli ecocentri, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

ARTICOLO 37 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 38 - INFORMAZIONE DELL'UTENZA



CITTÀ DI OLBIA

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - modalità e frequenze dello spazzamento;
 - modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
4. L'Amministrazione elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, la "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana".
5. La "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

ARTICOLO 39 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio a condizione che gli affidamenti avvengano con modalità che non violino le norme di legge in materia di concorrenza.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO 3. SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 40 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi come definite al precedente articolo 12, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché libere ed accessibili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - spazzamento di strade, piazze e porticati e lavaggi e sanificazione mirati;
 - pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche dai monumenti, dalle gallerie, dai sottopassi e sovrappassi, dall'arredo urbano, fontane;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle griglie di deflusso delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' infatti assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi;
 - pulizia degli arenili, delle rive dei fiumi, delle aree golenali purché libere ed accessibili e non di competenza di terzi;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

ARTICOLO 41 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od



CITTÀ DI OLBIA

aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.

2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Dirigente del Settore competente, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinatorio, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 42 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO.

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori.
5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
7. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

ARTICOLO 43 - CESTINI PORTARIFIUTI.



CITTÀ DI OLBIA

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti), i cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.

ARTICOLO 44 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 45 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 46 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.



CITTÀ DI OLBIA

3. È altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 47 - MERCATI RIONALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto, inoltre, delle prescrizioni di cui al precedente articolo.
4. Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

ARTICOLO 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, etc.) da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

ARTICOLO 49 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.



CITTÀ DI OLBIA

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
4. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
5. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi di cui al comma 4).
6. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.

ARTICOLO 50 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ARTICOLO 51 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE.

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso a costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

ARTICOLO 52 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.



CITTÀ DI OLBIA

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, concessioni demaniali balneari risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 53 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, con esclusione dei fondi rustici ricadenti nelle zone omogenee per le quali il PDR preveda l'obbligo della recinzione con muro a secco, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con Ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle Ordinanze suddette.

ARTICOLO 54 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività previo il pagamento della tariffa prevista dall' articolo 238 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

ARTICOLO 55 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato e, fatto salvo il pagamento della tariffa ai sensi dell' articolo 238 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI OLBIA

2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 56 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 57 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, è garantito un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità di effettuazione definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio di igiene urbana.

ARTICOLO 58 - PULIZIA DEGLI ARENILI E DELLE SPIAGGE MARINE

1. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana, salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili e delle spiagge marine (inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto, del litorale del territorio comunale) per le sole aree pubbliche non affidate in concessione ed escludendo le aree occupate dalle pertinenze militari.
2. Per la pulizia degli arenili potranno essere impiegate opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa, con l'adozione di tutte le cautele atte tutelare l'arenile ed a prevenire ed evitare situazioni di pericolo.
3. Durante l'intera stagione balneare potranno essere posizionati sugli arenili adeguati contenitori portarifiuti, a congrua distanza l'uno dall'altro e a disposizione degli utenti della spiaggia. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio, provvederà al ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza, garantendo la pulizia ed il lavaggio dei contenitori.
4. L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge.
5. È tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi sugli arenili.
6. È altresì vietato arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

ARTICOLO 59 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia



CITTÀ DI OLBIA

richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.



CITTÀ DI OLBIA

TITOLO 4. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 60 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei servizi di igiene urbana e del ciclo dei rifiuti si applica la specifica normativa in materia riguardante la TARSU (D. Lgs. 507/93) fino alla istituzione, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs n°152/06 e ss.mm.ii, della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

ARTICOLO 61 - VIGILANZA.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 62 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi ed adotta specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione.

ARTICOLO 63 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro della città.
2. L'Amministrazione promuove e incentiva, anche mediante forme di agevolazione e premialità, l'utilizzo di prodotto ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

ARTICOLO 64 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati. In particolare si possono prevedere le seguenti:

attestati di benemerita: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa secondo modalità stabilite con specifico regolamento.



CITTÀ DI OLBIA

2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 65 - RIFIUTI CIMITERIALI.

1. I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, quali:

- a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spezzamento;
- b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto e con le modalità ordinariamente previste dall'apposito Regolamento comunale a cui si rimanda.

ARTICOLO 66 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo.

ARTICOLO 67 - OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI

1. È istituito, presso il Servizio Igiene urbana, l'Osservatorio Comunale dei rifiuti con funzioni articolate, legate in primo luogo alle necessità di analisi (sui flussi dei rifiuti, sulle loro destinazioni) e di monitoraggio (sull'attuazione di piani e modalità di gestione dei rifiuti), al raccordo tra soggetti diversi (attori coinvolti a diverso titolo nella gestione dei rifiuti), alla realizzazione di iniziative di carattere comunicazionale (anche quelle maggiormente orientate verso il rapporto con il pubblico).
2. La completa operatività di tale Ufficio è fissata con delibera della Giunta comunale.
3. I compiti dell'Osservatorio Comunale dei rifiuti sono:
 - monitorare la produzione dei rifiuti e la gestione dei flussi, l'andamento della raccolta, del recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, i costi relativi, attraverso l'acquisizione, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alla produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti urbani, risultati delle raccolte differenziate, modalità organizzative dei servizi, costi, destino dei materiali; l'analisi tecnico-economica delle iniziative in atto sul territorio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - organizzare attività di sensibilizzazione, informazione, formazione, consulenza tecnica sulle problematiche relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti urbani, rivolta alle aziende artigiane, commerciali, industriali, agricole ed ai cittadini (organizzazione di incontri tematici, invio di comunicazioni informative periodiche, stampa di pubblicazioni divulgative, iniziative varie);
 - promuovere delle iniziative di riduzione, raccolta differenziata e recupero dei rifiuti;
 - pubblicare un Rapporto periodico sulla gestione dei rifiuti, elaborazioni periodiche e tabelle di sintesi dei dati;
 - informare i cittadini e le imprese sulle norme che regolano la gestione dei rifiuti, sul regolamento TIA (Tariffa di Igiene ambientale), sulle iniziative e campagne di sensibilizzazione;
 - predisporre e trasmettere, entro i termini di legge, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) per i rifiuti prodotti, avviati al recupero e/o alla smaltimento finale da parte dell'Amministrazione. Per adempiere a tale compito gli Uffici comunali che nel corso dell'anno di riferimento sono stati produttori e/o hanno avviato a recupero/smaltimento rifiuti, devono comunicare all'Osservatorio comunale i dati



CITTÀ DI OLBIA

inerenti i quantitativi e le tipologie di rifiuti, nonché copie dei formulari di trasporto utilizzati e registrati nel registro di carico/scarico dei rifiuti in dotazione a ciascun Ufficio.

ARTICOLO 68 - REGIME SANZIONATORIO

1. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, così come applicate nell'Allegato A) del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 69 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate, e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° g giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.



CITTÀ DI OLBIA

ALLEGATO A - PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Produttori di rifiuti in quantità superiore ai valori indicati nella tabella di cui all'art. 10.	10 c. 3 Obbligo per gli operatori economici di gestire l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese	da €. 25,00 a €. 250,00
Produttori di rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti).	10 c. 5 A carico dei titolari la responsabilità della gestione dei rifiuti	da €. 100,00 a €. 400,00
Ogni cittadino	15 c. 5 Divieto di esporre e/o conferire i rifiuti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabili/e con appositi provvedimenti.	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	18 c. 6 È fatto divieto modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti.	da €. 25,00 a €. 250,00
Chi effettua interventi di risistemazione viaria	18 c. 8 Dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale degli interventi da eseguire per garantire all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.	da €. 25,00 a €. 250,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Ogni cittadino	19 c. 3 E' vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difforni da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata; È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali. E' fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	25 c. 2 Divieto di deposito rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei cassonetti stradali, piazzole di attesa e fermate trasporto pubblico	Rimozione a carico dell'utente e sanzione da €. 100,00 a €. 400,00
Esecutori di lavori edili	27 c. 1 Divieto di deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili	Rimozione a carico dell'utente e conferimento discarica autorizzata o isola ecologica e sanzione da €. 150,00 a €. 500,00
Imprese edili	27 c. 2 Presentazione di idonea documentazione che attesti il luogo in cui sono stati ovvero dovranno essere smaltiti i rifiuti speciali dei lavori edili.	da €. 25,00 a €. 250,00
Utenze domestiche che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni.	27 c. 3 Non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	29 c. 1 Divieto di abbandono sul suolo pubblico o su aree private autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili	Rimozione a carico dell'utente e conferimento discarica autorizzata o isola ecologica e sanzione da €. 100,00 a €. 400,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo, oli esausti minerali e sintetici etc.)	30 c. 3 Obbligo di esposizione targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per lo stoccaggio e inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi e a non disperderli nell'ambiente.	da €. 25,00 a €. 250,00
Chi effettua il compostaggio domestico autorizzato	32 c. 3 Obbligo di conferire unicamente la frazione dell'umido e limitatamente alla produzione del proprio nucleo familiare.	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	41 c. 1 Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati.	Bonifica del luogo. In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponde in solido il proprietario dell'area o il titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa e sanzione da €. 25,00 a €. 250,00
Esercenti attività di qualsiasi specie su area o spazio pubblico o che utilizza in via esclusiva marciapiedi, strade, piazze e suolo pubblico in genere	42 c. 1 42 c. 3 Provvedere alla pulizia costante del suolo occupato e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri.	da €. 25,00 a €. 250,00
Esercenti attività, anche se temporanea, che imbrattino suolo o spazio pubblico	42 c. 2 Obbligo di provvedere alla immediata pulizia.	da €. 25,00 a €. 250,00
Proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie	42 c. 5 Obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime e sgombero dei rifiuti che su di esse diano stati depositati da ignoti.	da €. 25,00 a €. 250,00
Chi esercita attività di volantinaggio	44 c. 1 44 c. 3 È vietato presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli in sosta in luogo pubblico o lasciare o collocare volantini e simili sul suolo pubblico	Rimozione a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino e sanzione da €. 100,00 a €. 400,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Chi esercita attività di volantinaggio in chioschi, edicole o strutture fisse	44 c. 2 Posizionamento, a propria cura e spese, all'interno dello spazio occupato, di un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	45 c. 1 45 c. 2 Divieto di imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di fare in modo non conforme alla loro destinazione.	Rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore e sanzione (in caso di affissione o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio contenuto) da €. 100,00 a €. 400,00
Ogni cittadino	46 c. 1 Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	46 c. 2 E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.	da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	46 c. 3 E' vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.	da €. 25,00 a €. 250,00
Esercenti mercati rionali Esercenti fiere e mercati	47 c. 2 e succ. Obbligo di deposito rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali. Obbligo di sgombero di veicoli e attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, per agevolare la pulizia e igienizzazione delle aree	da €. 25,00 a €. 250,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici	48 c. 1 48 c. 2 Obbligo di comunicare il programma delle iniziative al competente Ufficio Comunale, almeno 10 gg. prima, corredato di autorizzazione alla manifestazione e altra documentazione idonea a garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare.	da €. 100,00 a €. 400,00
Proprietari di cani e/o accompagnatori	49 c. 1 e segg. Obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide e obbligo di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura dell'Amministrazione. Obbligo della rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi e da ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. Nel caso di abbandono e sia possibile risalire al proprietario o detentore, ad esso saranno addebitati i costi del servizio oltre alla sanzione amministrativa.	da €. 25,00 a €. 250,00
Chi effettua operazioni di carico – scarico trasporto merci e affissione manifesti	50 c. 1 50 c. 2 Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate.	da €. 25,00 a €. 250,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Imprese edili (in ordine ad occupazione di suolo pubblico o lavori stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo)	51 c. 1 51 c. 2 Obbligo di mantenere e restituire le aree occupate perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di metri tre. E' obbligo inoltre contenere lo spargimento di polveri, anche a mezzo annaffiamento stradale se necessario.	da €. 150,00 a €. 500,00
Imprese edili (in ordine a costruzioni o lavori stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo)	51c. 3 Obbligo di documentare il corretto conferimento presso apposito impianto, di tutti i materiali di risulta di pertinenza delle opere eseguite.	da €. 25,00 a €. 250,00
Gestori esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, gelaterie, pizzerie al taglio e simili che usufruiscono di aree e spazi pubblici	52 c. 1 52 c. 2 Obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali.	da €. 25,00 a €. 250,00
Proprietari o detentori di terreni non edificati	53 c. 1 Obbligo di recinzione e sbarramenti degli accessi da tenere in perfetta efficienza, conservarli liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi. In caso di scarico abusivo, anche ad opera di ignoti, il proprietario con chi ne abbia la disponibilità, ne risponde in solido e dovrà provvedere all'asporto e alla conseguente bonifica dai materiali abusivamente immessi.	da €. 100,00 a €. 400,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Gestori di luna park e spettacoli viaggianti in aree e spazi pubblici	54 c. 1 e succ. Obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. Installando a propria cura e spese anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca imballaggi secondo le disposizioni comunali. Obbligo di attenersi alla clausola presente nel provvedimento di temporanea concessione che disciplina le modalità per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti propriamente detti in materie fecali e liquami animali, da stabilirsi sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia del periodo di permanenza delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli.	da €. 150,00 a €. 500,00
Esercenti stagionali all'aperto	55 c. 1 55 c. 2 Obbligo di comunicare l'inizio attività almeno 30 gg. prima della data di inizio al fine di potenziare il servizio di raccolta o eventuale attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato. E' fatto obbligo immettere i rifiuti nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione e osservare scrupolosamente le disposizioni in materia.	da €. 25,00 a €. 250,00
Utenze private e pubblici esercizi	56 c. 1 E' fatto obbligo a chiunque pone in suolo pubblico, previa autorizzazione, manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità, tenere il decoro e provvedere alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante.	da €. 25,00 a €. 250,00



CITTÀ DI OLBIA

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO SANZIONE
Tutte le utenze fruitici di arenili	58 c. 4 58 c. 5 58 c. 6 E' fatto obbligo a chiunque, utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili evitando qualsiasi deposito sugli arenili stessi, in mare o sulle vie di accesso alle spiagge. E' fatto assoluto divieto di appiccare fuochi sull'arenile. E' fatto assoluto divieto arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia o manutenzione.	da €. 25,00 a €. 250,00 da €. 100,00 a €. 400,00 da €. 25,00 a €. 250,00